

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2041)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1962 (V. Stampato n. 3274)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 maggio 1962*

**Aumento del contributo annuo  
per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio**

### DISEGNO DI LEGGE

—

#### Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato, stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302, nella misura di lire 30.000.000 è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 50.000.000.

#### Art. 2.

All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'eser-

cizio finanziario 1961-62 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

#### Art. 3.

I. Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.